



A.S.D. NANDI ARS LORETO

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO EX D. LGS. 39/2021



- ASD NANDI ARS LORETO -



A.S.D. NANDI ARS LORETO

INDICE

CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE

- 1.1 Quadro normativo
- 1.2 Definizioni
- 1.3 Principi fondamentali
- 1.4 Ambito di applicazione

CAPITOLO 2 - AFFILIATA

- 2.1 Identificazione dell'Affiliata
- 2.2 Metodologia di Analisi dei rischi per la predisposizione del modello organizzativo e di controllo
- 2.3 Aree di rischio

CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO AI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

- 3.1 Protocollo sessioni di allenamento
- 3.2 Protocollo trasferte/raduni/ritiri
- 3.3 Protocollo gare ufficiali
- 3.4 Protocollo attività centro estivo
- 3.5 Protocollo visite mediche e fisioterapiche

CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

- 4.1 Procedura di nomina
- 4.2 Requisiti
- 4.3 Durata
- 4.4 Attività

CAPITOLO 5 - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

- 5.1 Oggetto e contenuto delle segnalazioni
- 5.2 Destinatari della segnalazione
- 5.3 Modalità di segnalazione
- 5.4 Tutela della riservatezza
- 5.5 Diffusione

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

- 6.1 Attività di formazione interna
- 6.2 Attività di diffusione del Modello

CAPITOLO 7 - SISTEMA DISCIPLINARE

- 7.1 Illeciti disciplinari
- 7.2 Sanzioni applicabili e criteri di scelta
- 7.3 Procedura

CAPITOLO 8 – ULTERIORI MISURE AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CONTROLLO



A.S.D. NANDI ARS LORETO

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

1.1 Quadro normativo

Il D. lgs. n. 39/2021 ha introdotto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Il medesimo decreto ha introdotto inoltre l'obbligo per le Affiliate di adottare, entro dodici mesi dall'emanazione delle Linee Guida, un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di Affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del D. lgs. n. 39/2021. L'art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, ha previsto la designazione da parte delle società e associazioni sportive di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha disciplinato i contenuti delle Linee Guida da adottare, nonché la figura del *Safeguarding Officer*. L'Osservatorio Permanente CONI ha emanato i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione fornendo indicazioni sui contenuti minimi che detti modelli e codici etici devono possedere.

La Federazione Italiana Nuoto, con delibera del Consiglio Federale n. 125 del 10.10.2023, ha emanato le Linee Guida, ai sensi del D. Lgs 39/2021, alle quali le Affiliate devono conformarsi, corredate dalle successive circolari prot. 5989-2023 del 20.11.2023 e prot. 1349-2024 del 18.03.2024. Le Linee Guida hanno validità quadriennale e sono aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*.

Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata all'obbligo di adottare il Modello organizzativo, nonché a quello di nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi, costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

L'Asd Nandi Ars Loreto intende ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16 D.Lgs 39/2021 mediante la predisposizione e adozione del seguente Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva (in seguito denominato "MOG") con l'osservanza dei principi fondamentali individuati con la predetta Delibera CONI e nel rispetto delle direttive contenute nelle richiamate Linee Guida in materia adottate dalle Federazioni a cui la stessa è affiliata.



1.2 Definizioni

ATLETA	Il soggetto che esercita l'attività sportiva quale tesserato presso un'associazione o società sportiva affiliata ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI o, nei casi in cui sia consentito, tesserato direttamente presso uno degli Enti di Affiliazione.
ABUSO PSICOLOGICO	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.
ABUSO FISICO	Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore <i>performance</i> sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
MOLESTIA SESSUALE	Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere



	<p>nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.</p>
ABUSO SESSUALE	<p>Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.</p>
NEGLIGENZA	<p>Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.</p>
INCURIA	<p>La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.</p>
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	<p>L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.</p>



BULLISMO, CYBERBULLISMO	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
COMPORTEMENTI DISCRIMINATORI	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

SESSIONE DI ALLENAMENTO	L'attività sportiva svolta dall'atleta, sotto la direzione ed il controllo dell'Affiliata, per mezzo dello staff tecnico di quest'ultima, al di fuori di competizioni ufficiali.
RADUNI, RITIRI	Sessioni di allenamento svolte in una o più giornate.
TRASFERTE	Tutti gli spostamenti degli atleti ai fini di allenamento, raduni, ritiri o competizioni ufficiali.
GARE UFFICIALI	Competizioni ufficiali.
STAFF	L'allenatore, gli accompagnatori, i dirigenti, i medici, i fisioterapisti ed altri collaboratori dell'Affiliata
CENTRO ESTIVO	Struttura che svolge, tra le altre, attività sportiva riservata agli atleti minorenni tesserati e non tesserati.
AFFILIATA	Associazione o società sportiva associata a un Ente di Affiliazione



<i>SAFEGUARDING OFFICER</i>	Ai sensi dell'articolo 4 della delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023, è il soggetto che vigila sull'adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al D. lgs. n. 39/2021, sulla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
<i>SAFEGUARDING OFFICE</i>	Ai sensi dell'articolo 4 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è un organismo formato da almeno tre membri, con la funzione di svolgere le stesse mansioni richieste al <i>Safeguarding Officer</i> .
RESPONSABILE PREVENZIONE ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI	Ai sensi dell'articolo 33 comma 6 del D. lgs. n. 36/2021 e dell'art. 3 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è il soggetto che tutte le ASD e SSD devono nominare, entro l'1 luglio 2024, ed ha il compito di vigilare e ricevere segnalazioni da parte di tesserati, dirigenti, tecnici e atleti di situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio (art. 12, 13 e 14 Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, dell'Osservatorio CONI).

1.3 Principi fondamentali

L'Affiliata garantisce il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza così come richiamati nel Codice di condotta adottato dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN).

In particolare, l'Affiliata garantisce a tutti i propri tesserati pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva affinché sia salvaguardato il suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale, tramite l'adozione di linee guida e regolamentazioni utili per l'attuazione di interventi e metodologie, con il fine specifico di tutelare tutti i soggetti coinvolti nella pratica sportiva.

L'Affiliata si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità, integrandoli nella compagine sportiva nonché ad adottare strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D. lgs. n. 198/2006, sui tesserati, specie se minori d'età.



A.S.D. NANDI ARS LORETO

1.4 Ambito di applicazione

Il Modello si applica a tutti i tesserati e a coloro che intrattengono rapporti di lavoro, collaborazione e volontariato e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Affiliata.

CAPITOLO 2 – L’AFFILIATA

2.1 Identificazione dell’Affiliata

Denominazione: ASD NANDI ARS Loreto

Sede: Via San Francesco n. 50 – 60025 Loreto (AN)

P. IVA: 01324280427

COD. RAS: 183919

Dati di contatto: info@piscinabaldoni.it

Pec: asdnandiarsloreto@legalmail.it

Descrizione delle attività sportive praticate e risultati ottenuti: Fondata nel 1992 l'Associazione gestisce tutte le attività federali FIN nel Centro Sportivo Baldoni di Loreto; affiliata alla FIN, pratica nuoto, nuoto per salvamento, nuoto di fondo; partecipa a tutte le gare FIN e numerosi meeting riconosciuti dalla FIN. Migliori risultati raggiunti: numerose medaglie ai campionati italiani di categoria.

2.2 Metodologia di Analisi dei Rischi per la predisposizione del modello organizzativo e di controllo

Il corrente modello è stato redatto previa analisi di tutti i possibili profili di rischio e le misure attualmente adottate dalla società, mediante dettagliata raccolta dati e documentazioni, al fine di provvedere alla indicazione delle migliori e più adeguate procedure di prevenzione e gestione del rischio nonché di contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

2.3 Aree di rischio

- SESSIONI DI ALLENAMENTO;
- TRASFERTE/RADUNI/RITIRI
- GARE DI CAMPIONATO/COPPE/TORNEI;
- CENTRO ESTIVO/CAMPUS O SIMILI;
- VISITE MEDICHE/FISIOTERICHE.

CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

3.1 PROTOCOLLO SESSIONI DI ALLENAMENTO

Obiettivo

Garantire l'integrità fisica e morale degli atleti durante le sessioni di allenamento, nonché favorirne la crescita e lo sviluppo in un ambiente sano e inclusivo.



A.S.D. NANDI ARS LORETO

Ambiti di operatività

- a Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento
- b Aree spogliatoi e docce
- c Svolgimento delle sessioni di allenamento
- d Termine delle sessioni allenamento

(a) Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento

- (i) Gli allenamenti si svolgono presso la piscina Baldoni di Via San Francesco n. 50, Loreto.
- (ii) Gli atleti raggiungono l'impianto in autonomia, con propri accompagnatori e mezzi.
- (iii) L'Affiliata gestisce l'organizzazione delle attività relative alle sessioni di allenamento tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione previo consenso espressamente rilasciato dagli atleti a cui è resa idonea informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e nel rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di condotta adottato dall'Affiliata.

(b) Aree spogliatoi e docce

L'Affiliata organizza gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare:

- (i) locali separati tra uomini e donne;
- (ii) locali separati tra lo staff e gli atleti;
- (iii) locali separati tra minorenni non autosufficienti e minorenni autosufficienti/adulti;
- (iv) l'accesso agli spogliatoi viene consentito agli atleti e al personale dell'Affiliata, o allo staff medico in caso di urgenza;
- (v) nelle giornate dal venerdì alla domenica la struttura mette a disposizione l'area benessere comprensiva di sauna, bagno turco e idromassaggio, l'area è accessibile solo a maggiorenni, in ogni caso i locali dispongono di spogliatoi e locali doccia separati ed autonomi rispetto a quelli degli atleti e dello staff in ambiente separato e diviso dagli spogliatoi. Il tutto come da planimetria allegata.

Laddove, per qualsiasi ragione, non sia possibile l'utilizzo separato viene sempre garantito l'utilizzo dei predetti locali in momenti diversi tra le diverse categorie (uomini/donne/minorenni/maggiorenni/atleti e staff).

(c) Svolgimento delle sessioni di allenamento

L'atleta, nel corso della sessione di allenamento, non rimane mai in compagnia di un solo membro dello staff. Non è previsto lo svolgimento di allenamenti individuali tuttavia, se svolti, essi sono alla presenza dell'allenatore e di un altro membro dello staff e in ogni caso l'allenamento avviene negli spazi appositi che sono accessibili a terzi. Gli allenamenti sono pubblici.

Sono previsti allenamenti in compresenza di uomini e donne, tuttavia gli allenamenti sono divisi per fasce di età al fine di evitare la compresenza degli atleti minorenni e maggiorenni in primo luogo, ma anche di atleti bambini e adolescenti.

(d) Termine delle sessioni di allenamento

Al termine delle sessioni di allenamento, gli atleti lasciano l'impianto in autonomia.



3.1.1 VARIAZIONE PER ATLETI MINORI E DISABILI

Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per la tutela di quelli disabili.

Agli atleti minori si applicano oltre alle misure sopra previste, le seguenti:

- 1 Aree spogliatoi e docce: gli atleti minorenni non autonomi utilizzano locali separati per genere e separati dagli atleti maggiorenni e minorenni autonomi. A ciascuno spogliatoio si accede con ingressi separati. Anche l'accesso alle vasche è separato e ad esse si accede dallo spogliatoio di riferimento seguendo percorsi separati e distinti.
- 2 Agli spogliatoi è consentito l'accesso di un esercente la responsabilità genitoriale esclusivamente per coloro (minori/diversamente abili) che non sono autonomi nelle fasi pre e post allenamento.
- 3 Al termine degli allenamenti gli atleti sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi delegati. In nessun caso l'atleta rimane da solo con un membro dello staff.
- 4 È vietato creare un gruppo WhatsApp direttamente con gli atleti U13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre l'autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3.2 PROTOCOLLO TRASFERTE/RADUNI/RITIRI

Obiettivo

Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso della trasferta/raduno/ritiro.

Ambiti di operatività

- a. Pianificazione, comunicazione e inizio
- b. Svolgimento
- c. Conclusione

(a) Pianificazione, comunicazione e inizio

(i) L'Affiliata programma la trasferta/raduno/ritiro individuando orario e data di inizio e fine, eventuale luogo di incontro (cd. *meeting point*) nonché le altre modalità di svolgimento.

(ii) Le trasferte sono previste nelle seguenti modalità:

- per le gare Regionali gli atleti provvedono in autonomia alla trasferta;
- per gli appuntamenti fuori Regione e collegiali la trasferta viene organizzata con trasporto in pullman o pulmini organizzati dall'Affiliata.

(iii) All'inizio della trasferta:

(a) se si tratta di gare Regionali gli atleti si ritrovano al *meeting point*, ove stabilito, ed affrontano la trasferta in autonomia con i propri accompagnatori ovvero, in alternativa, gli atleti raggiungono in autonomia la sede della trasferta/raduno/ritiro.

(b) se si tratta di *meeting fuori Regione* e Collegiali, l'Affiliata organizza la trasferta con pullman o pulmini. In questo caso gli atleti sono radunati presso un punto di incontro definito prima della trasferta e comunicato agli atleti. Durante le trasferte è prevista la presenza di almeno due membri dello staff.

a.4 L'Affiliata gestisce l'organizzazione delle attività relative alla trasferta tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea



informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di condotta adottato dall'Affiliata.

(b) Svolgimento

Partenza e ritorno: avvengono tramite definizione con i genitori prima delle partite e/o gare. Gli atleti sia singolarmente, sia in gruppo, sono accompagnati durante il viaggio da due o più membri dello staff nel caso in cui la trasferta è stata organizzata dall'Affiliata (gare fuori Regione e Collegiali), mentre avvengono in autonomia per le gare regionali in cui l'Affiliata non si occupa del trasporto.

Pernottamento: la sistemazione per il pernottamento è organizzata per genere, tenendo in ogni caso separati gli allenatori dagli atleti. È fatto divieto ad allenatori e ad altri membri dello staff di entrare nelle stanze degli atleti, salvo che per casi di necessità ed urgenza, da gestirsi da parte di due o più membri dello staff. Nel caso in cui sia previsto il pernottamento, allorché non sia possibile disporre di camere separate, ma solto di luoghi comuni (Es. palestre, camerate, foresterie), gli atleti dormono in area separata da quella dello staff.

c) Conclusione

(i) nell'ipotesi di partenza dallo stesso meeting point la trasferta/raduno/ritiro cessa al raggiungimento del medesimo punto di incontro previsto per la partenza.

(ii) nell'ipotesi in cui gli atleti raggiungono autonomamente la sede della trasferta, l'evento termina con il termine delle attività sportive previste;

E' fatto divieto ad un solo membro dello staff dell'Affiliata di accompagnare singolarmente un atleta, salvo comprovate necessità dell'atleta previamente comunicate agli altri membri dello staff e comunque sempre nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nei codici di condotta.

3.2.1 VARIAZIONE PER ATLETI MINORI E DISABILI

Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per la tutela per quelli disabili.

Agli atleti minori si applicano oltre alle misure sopra previste, le seguenti:

- la convocazione della trasferta è indirizzata all'esercente la responsabilità genitoriale dell'atleta U13, e per età superiori anche agli atleti. Per gli under 16 ed under 18, in considerazione della maggiore capacità di discernimento del minorenne la convocazione può essere indirizzata anche soltanto agli atleti;
- in nessun caso è previsto che l'atleta maggiorenne possa sostituirsi alla figura dell'allenatore/accompagnatore o altro componente dello staff;
- in caso di pernottamento gli atleti alloggiano in stanze separate dagli atleti minorenni e dallo staff.
- Durante la trasferta è consentito somministrare medicinali agli atleti per motivi di salute previo consenso reso anche oralmente (telefonicamente) o per iscritto (anche via whatsapp) da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale debitamente avvisati da parte dello staff o previo consenso reso in via generale e con validità annuale al momento del tesseramento da parte dell'esercente la potestà genitoriale.



- Al termine della trasferta gli atleti sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi incaricati. E' vietato lasciare l'atleta minore da solo fino all'arrivo di questi, fatto salvo il caso in cui in considerazione dell'età del minore (superiore a 14 anni) e/o del grado di autonomia e della capacità di discernimento dello stesso nonché dello specifico contesto, lo stesso sia stato autorizzato all'uscita autonoma.
- Eventuali atleti minori affetti da disabilità sono accompagnati in tutte le fasi di inizio, svolgimento e fine della trasferta da un'esercente la responsabilità genitoriale o da soggetti delegati.
- È fatto divieto di creare un gruppo WhatsApp direttamente con gli atleti U13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre l'autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3.3 PROTOCOLLO GARE UFFICIALI

Obiettivo

Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso delle gare.

Ambiti di operatività

- a. Sede, logistica e comunicazione
- b. Aree spogliatoi e docce
- c. Svolgimento
- d. Termine

(I) Gare in casa

Si applica tutto quanto previsto al precedente 3.1 (protocollo sessioni di allenamento), ivi comprese le variazioni per minori e disabili.

(II) Gare in trasferta

Si applica tutto quanto previsto al precedente 3.2 (protocollo trasferte/raduni/ritiri), ivi comprese le variazioni per minori e disabili.

3.4 PROTOCOLLO ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO

Obiettivo: *Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso dell'attività di centro estivo/campus o raduno estivo.*

Ambiti di operatività

- a) Sede, logistica e comunicazione del centro estivo/campus/raduno
- b) Aree spogliatoio e docce
- c) Svolgimento del centro estivo
- d) Termine del centro estivo



A.S.D. NANDI ARS LORETO

a) Sede, logistica e comunicazione del centro estivo/campus/raduno

- Il campo estivo si svolge nella struttura di Via San Francesco n. 50, Loreto presso le piscine Baldoni;
- Gli iscritti si recano presso la sede del Centro estivo secondo l'organizzazione autonoma e con propri mezzi;
- E' fatto divieto per lo staff dell'Affiliata di occuparsi della logistica per il raggiungimento della sede del Centro estivo da parte degli iscritti

b) Aree spogliatoio e docce

Si applicano le previsioni indicate nel “Protocollo sessioni di allenamento” di cui al precedente paragrafo 3.1 lettera c), ivi comprese le variazioni per gli atleti minorenni di cui al par. 3.1.1.

c) Svolgimento del centro estivo/campus/raduno

- Durante le attività del centro estivo/campus/raduno gli atleti sono sempre seguiti da un allenatore e da almeno un altro membro dello staff

d) Termine del centro estivo/campus/raduno

- Al termine delle attività l'atleta minorenne viene prelevato dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale o da altro soggetto preventivamente autorizzato per iscritto con dichiarazione ricevuta dall'Affiliata prima dell'inizio di ogni campo estivo. Gli atleti fanno rientro in autonomia presso le proprie abitazioni pertanto non si occupa della logistica delle trasferte.

3.5 PROTOCOLLO SULLE VISITE MEDICHE E FISIOTERAPICHE

Obiettivo: *Garantire e tutelare il rispetto della dignità, riservatezza ed integrità degli atleti durante le visite mediche/fisioterapiche.*

Ambiti di operatività

- a. Sede della visita e logistica
- b. Svolgimento della visita

(a) Sede della visita e logistica

L'Affiliata si avvale di medici esterni e di fisioterapisti interni.

Per quanto riguarda le visite mediche queste si svolgono presso i centri scelti dai genitori o tutori dei minori. Gli atleti raggiungono la sede della visita e rientrano in autonomia.

L'Affiliata si avvale di fisioterapista interno che svolge visite all'interno della piscina in luogo a ciò dedicato diviso dagli tutti gli spogliatoi e dalle docce, previo appuntamento e programmazione delle visite. Il fisioterapista e lo staff dell'Affiliata non si occupano della logistica ai fini dell'espletamento della visita.



(b)Svolgimento della visita

Il medico esterno ed il fisioterapista interno, nell'esercizio dell'attività professionale, si conformano al proprio codice di condotta deontologico e al Codice di condotta dell'Affiliata provvedendo senza indugio alla segnalazione di cui al presente Modello ove ne ricorrano i presupposti.

Le visite si svolgono in un ambiente idoneo a garantire la riservatezza dell'atleta e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il medico esterno ed il fisioterapista interno evita qualsiasi rapporto con gli atleti al di fuori della propria attività professionale, così come è fatto divieto condividere con gli stessi gli spazi (spogliatoi, stanze, auto ecc...).

3.4.1 PROTOCOLLO SULLE VISITE MEDICHE E FISIOTERAPICHE VARIAZIONE PER ATLETI MINORI E DISABILI

Obiettivo: *tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per quelli disabili.*

Agli atleti minori si applicano le previsioni di cui sopra, nonché quanto segue:

è fatto divieto per il fisioterapista di avere qualsiasi rapporto con gli atleti minorenni al di fuori della propria attività professionale così come è fatto divieto condividere con gli stessi gli spazi (spogliatoi, stanze, auto, ecc...).

Salvi i casi di urgenza, almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o un soggetto delegato preventivamente delegato dal primo, assiste alla visita dell'atleta.

CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'Affiliata ha nominato in data 28 giugno 2024 l'avv. Mary Basconi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La predetta nomina è pubblicata sulla *homepage* del sito internet dell'Affiliata (o affissa presso la sede della medesima), nonché comunicata al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* ed alla Federazione Sportiva nazionale di riferimento.

L'Affiliata comunica al Responsabile qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello e/o che presenti elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico di tesserati per reati contro la persona;
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dall'Affiliata;
- Eventuali segnalazioni ricevute dai tesserati;
- Eventuali procedimenti avviati dalla procura federale a carico dei tesserati per reati contro la persona;

4.1 Procedura di nomina

La nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Affiliata.



4.2 Requisiti

Il Responsabile possiede i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, anche rispetto all'organizzazione sociale;
- competenza nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: il Responsabile deve avere conoscenze specifiche in relazione alla normativa di riferimento, anche al fine di verificare il rispetto del Modello;
- continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

4.3 Durata

Il Responsabile resta in carica per 12 mesi con possibilità di rinnovo.

4.4 Attività

4.4.1 Al Responsabile sono demandate le seguenti attività:

- a. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello attuando le procedure di controllo previste;
- b. verificare l'efficacia del Modello nel prevenire i comportamenti illeciti;
- c. verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti dal Modello promuovendone il necessario aggiornamento;
- d. assicurare i flussi informativi di competenza;
- e. assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati;
- f. segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello;
- g. gestire le procedure di segnalazione;
- h. coordinarsi con il Responsabile Federale e garantire il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- i. effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine di risolvere le criticità riscontrate, anche tenendo conto delle disposizioni del Codice di condotta adottato;
- l. documentare per iscritto ogni attività posta in essere (riunioni, ispezioni, segnalazioni).

4.4.2 Nell'espletamento delle attività, il Responsabile ha la facoltà di:

- a. Accedere alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni delle persone e ispezioni presso i locali senza preavviso.
- b. Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.
- c. Disporre che i Responsabili dell'Associazione forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste.
- d. Il Responsabile può essere convocato in qualsiasi momento dall'Affiliata e può, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.



CAPITOLO 5 – PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

5.1 Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione tutte le condotte di violenza fisica e psicologica, molestia, discriminazione e ogni tipologia di abuso come descritta nelle Linee Guida Federali ai sensi del D. lgs. n. 39/2021 e dall'art. 3, co. 5 e 6, dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio CONI, commesse nell'ambito dell'attività sportiva, di cui il segnalante venga a conoscenza.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- 1 generalità del soggetto che effettua la segnalazione (c.d. Segnalante), con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Federazione; la segnalazione può essere anche anonima;
- 2 una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- 3 se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- 4 se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (c.d. Segnalato);
- 5 l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- 6 l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- 7 ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5.2 Destinatari della segnalazione

Le segnalazioni di cui al precedente 5.1, nonché quelle relative alla violazione del presente Modello e del Codice di Condotta, sono trasmesse senza indugio direttamente al Responsabile di cui al capitolo precedente.

5.3 Modalità di segnalazione

La segnalazione viene effettuata tramite e-mail inviata dal segnalante all'indirizzo del Responsabile safeguarding@rpcstudiolegale.it, non accessibile a nessun componente della Affiliata.

Il Responsabile gestisce tempestivamente la segnalazione, eventualmente ascoltando anche i segnalanti e facendo ogni verifica necessaria.

Salvi i casi di manifesta infondatezza della segnalazione, questa viene trasmessa al *Safeguarding* federale e, se competente, all'Autorità giudiziaria.

L'esito della segnalazione viene comunicato al Segnalante.

5.4 Tutela della riservatezza e tutela del segnalante

In ogni fase della procedura, è tutelata la riservatezza del Segnalante e, in generale, di chi abbia:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;



- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*, affinché non siano esposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni, è conservata dal Responsabile sia in formato cartaceo che elettronico per il tempo necessario e comunque non oltre il termine prescrizione previsto per legge. L'accesso alla documentazione cartacea è consentito oltre che al Responsabile, anche successivamente alla cessazione della carica, esclusivamente ai componenti del Consiglio Direttivo.

Al Responsabile devono essere trasmessi, nel rispetto delle norme sulla segretezza delle indagini, provvedimenti e/o notizie provenienti da autorità di Polizia, dell'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca che vi è lo svolgimento di attività di indagine, anche contro ignoti, in relazione alla commissione di uno o più dei reati o abusi rilevanti ai fini del presente Modello

5.5 Diffusione

L'Affiliata diffonde tale procedura di segnalazione presso tutti i tesserati pubblicando il Modello e quant'altro necessario per procedere alla segnalazione.

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Attività di formazione interna

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'Associazione.

L'Affiliata cura la formazione e l'aggiornamento annuali in materia di *safeguarding*.

Il programma di formazione adottato deve rispettare i seguenti requisiti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'Associazione;
- presentare contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'Affiliata;

L'Associazione organizza periodicamente eventi formativi inerenti all'inclusione e la parità di genere, la prevenzione dei disturbi alimentari e psicologici, la prevenzione di abusi, discriminazioni e violenze in ambito sportivo.

L'Affiliata cura la documentazione e le evidenze delle sessioni formative tenute, prevedendone almeno una annuale.

6.2 Attività di diffusione del Modello

L'Associazione adotta tutte le misure possibili per diffondere e pubblicizzare le proprie politiche di *safeguarding*.

Il Modello e il Codice di condotta sono affissi presso la sede dell'Affiliata e pubblicati sulla rispettiva homepage unitamente al nominativo e ai contatti del Responsabile di cui all'articolo 4.

Al momento del tesseramento l'Affiliata informa il tesserato dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.



Al momento della stipula di accordi e contratti con i collaboratori non tesserati (es. fisioterapisti), l’Affiliata li informa dell’esistenza e dell’obbligo di rispettare Modello e Codice di condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Illeciti disciplinari

Il sistema sanzionatorio, per garantire un efficace contrasto ai comportamenti lesivi, si basa sul principio di proporzionalità dei provvedimenti irrogati, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento di giustizia della FIN.

Costituiscono illeciti disciplinari e sono passibili delle sanzioni di cui al presente Modello, le seguenti condotte:

- a violazione del presente Modello;
- b violazione del Codice di Condotta;
- c mancato invio di informazioni rilevanti al Responsabile;
- d ritorsioni nei confronti dei segnalanti;
- e invio di segnalazioni infondate o in mala fede.

7.2 Sanzioni applicabili e criteri di scelta

Tali violazioni possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei destinatari interessati, anche a prescindere dall’instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato. La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l’eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangono le regole procedurali e d’azione previste dal Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.

Il tipo e l’entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, dal Consiglio Direttivo, sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

- a. dolo o colpa della condotta inosservante;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d. responsabilità esclusiva o con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- e. professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all’eventuale processo penale), tempestività, immediatezza, proporzionalità ed equità.



Le sanzioni applicabili sono le seguenti, in ordine di gravità:

- Rimprovero verbale o scritto nell'ipotesi di commissione con colpa lieve di uno degli illeciti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del punto 7.1).
- Sospensione dall'incarico svolto per l'Affiliata per un periodo da un mese a un anno, in caso commissione con colpa grave di uno degli illeciti di cui alle lett. a), b), c) ed e) del punto 7.1
- Sospensione dall'incarico svolto per l'Affiliata per un periodo da sei mesi a due anni, in caso di commissione con dolo degli illeciti di cui alle lett. a), b), c), d), e);
- Cessazione immediata dell'incarico svolto per l'Associazione e l'impossibilità di instaurare in futuro ulteriori rapporti di collaborazione comunque inquadrati in casi di reiterazione delle violazioni o adozione, nell'espletamento di attività, di un comportamento suscettibile di configurare una fattispecie di reato.

Quanto sopra ferme restando le sanzioni previste dalla legge per condotte penalmente rilevanti e dal Regolamento di giustizia federale.

7.3 Procedura.

I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui all'art. 7.1 sono instaurati su istanza del soggetto interessato o, d'ufficio, da parte del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il Responsabile SAFEGUARDING, d'ufficio o a seguito della segnalazione, può svolgere l'attività istruttoria ritenuta opportuna, svolgere audizione e acquisire documentazione anche audio – video nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e previo consenso delle parti interessate.

L'istruttoria sarà svolta in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità.

Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni, è conservata dal Responsabile sia in formato cartaceo che elettronico per il periodo in cui pende la procedura e successivamente per un periodo di tempo non eccedente i termini prescrizionali previsti per legge. L'accesso alla documentazione è consentito esclusivamente al Responsabile, anche successivamente alla cessazione della carica, ed ai componenti del Consiglio Direttivo.

Salvo che la segnalazione risulti di particolare complessità, il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni dal suo avvio.

L'avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato, al Responsabile federale ed alla Procura Federale ove di competenza.

CAPITOLO 8 – ULTERIORI MISURE

8.1 L'Affiliata chiede a tutti i componenti dello staff:

- l'autocertificazione attestante l'assenza dei carichi pendenti e di precedenti penali.
- il certificato antipedofilia al momento dell'assunzione, qualora abbiano contatti diretti e regolari



A.S.D. NANDI ARS LORETO

con atleti minori. Con cadenza annuale, ovvero ogni volta in cui l’Affiliata lo ritiene necessario, sarà richiesta autocertificazione relativa al permanere delle condizioni presenti nel certificato antipedofilia acquisito.

AGGIORNAMENTO

L’ Affiliata è responsabile dei contenuti del presente Modello organizzativo, della sua emanazione, della sua attuazione e del suo aggiornamento. L’Affiliata si avvale del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, Sig./Sig.ra Avvocato MARY BASCONI

DATA IMPLEMENTAZIONE:	15 novembre 2024
REDATTO DA:	Studio Legale Rossi Copparoni
APPROVATO DA	IL PRESIDENTE
FIRMA:	Giampiero Baldoni

REVISIONE E CONTROLLO

L’Affiliata, coadiuvata dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, è responsabile della revisione periodica. Il Modello viene aggiornato con cadenza almeno quadriennale e anche anticipatamente laddove siano necessarie modifiche e integrazioni dovute a disposizioni di Legge, indicazioni fornite dal CONI, nonché siano intervenuti cambiamenti nella struttura o nell’organizzazione delle attività della Società. Annualmente il Consiglio direttivo dell’Affiliata valuta l’efficacia delle misure adottate eventualmente sviluppando e adottando un piano di azione per risolvere le criticità.

DATA	REVISIONE	APPROVATA DA	OGGETTO REVISIONE